

## **Tardività dell'impugnazione e prova**

*In presenza di un'eccezione di tardività dell'impugnazione il ricorrente ha l'onere di provare la tempestività della stessa e, per usufruire del termine lungo ex art. 327 c.p.c., ha l'onere di allegare sia l'assenza di comunicazione (potendo quest'ultima avvenire lo stesso giorno della pubblicazione), sia la mancanza di notificazione.*

### **Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza 14.10.2020, n. 22243**

*...omissis...*

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione dell'art. 702 bis c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. Il ricorrente ritiene che in mancanza della prova della comunicazione dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. da parte della cancelleria deve considerarsi il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. L'onere della prova circa la comunicazione dell'ordinanza doveva essere dato dall'avvocatura dello Stato e, pertanto, la sentenza della Corte d'appello costituirebbe una falsa ed erronea applicazione dell'art. 702 bis e dell'art. 2697 c.c. 1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato.

Questa Corte ha già ritenuto che in presenza di un'eccezione di tardività dell'impugnazione il ricorrente ha l'onere di provare la tempestività della stessa e, per usufruire del termine lungo ex art. 327 c.p.c., ha l'onere di allegare sia l'assenza di comunicazione (potendo quest'ultima avvenire lo stesso giorno della pubblicazione), sia la mancanza di notificazione (ex plurimis Sez. 3, Ord. n. 20852 del 2018).

Nella specie parte ricorrente non ha dedotto nel ricorso che il provvedimento impugnato non era stato comunicato dalla cancelleria. La Corte d'Appello ha evidenziato anche che l'appellante oltre a non allegare la mancata comunicazione non ha fornito alcuna prova della stessa. Tale adempimento sollecitato espressamente dalla Corte d'Appello è rimasto inadempito e, dunque, correttamente quest'ultima ha ritenuto tardiva l'impugnazione.

In tale situazione, infatti, si deve ritenere che non sia stata allegata e dimostrata la tempestività dell'impugnazione, che incombeva al ricorrente provare, dipendendo la comunicazione da attività dell'ufficio a quo e non della controparte (in motivazione Sez. 6-3, Ord. n. 2594 del 2016).

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione del D.Lgs. n. 251 del

2007, art. 8.

Il ricorrente entra nel merito della vicenda, ritenendo che la Corte d'Appello di Brescia non abbia motivato sulle vicende vissute dal ricorrente nel paese di transito, in particolare la Libia.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 e 14.

La vicenda narrata richiedente dovrebbe essere valutata ai sensi del citato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e, dunque, dovrebbe essere ritenuta pienamente suffragata da coerenza interna e quindi credibile. Inoltre, non sono state acquisite ulteriori informazioni sui paesi di origine e di transito e la situazione sssssssss corrisponde a quella prevista dall'art. 14, lett. c) citato decreto. Infine può essere concesso il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

4. I restanti secondo e terzo motivo sono inammissibili.

Il rigetto del primo motivo comporta l'inammissibilità dei restanti motivi di merito, in quanto la Corte d'Appello si è limitata a dichiarare inammissibile perchè tardiva l'impugnazione, senza entrare in alcun modo nel merito delle questioni.

5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

6. Non è luogo alla liquidazione delle spese in quanto il Ministero dell'Interno si è costituito con un controricorso di mero stile, senza svolgere effettiva attività difensiva.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020